

La clausola generale e principi di redazione

Lezione 2

LE FONTI NORMATIVE

CODICE CIVILE

OIC




**Direttiva Contabile
N.34/2013**

DIRETTIVA CONTABILE N.34/2013

La direttiva **2013/34/UE** (“**Nuova direttiva contabile**”), relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa, sostituirà le precedenti direttive in materia contabile, la 78/660/CEE (“IV Direttiva”) e la 83/349/CEE (“VII Direttiva”).

Le modifiche apportate hanno i seguenti obiettivi:

- 
- Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese
 - Aumentare chiarezza e comparabilità dei bilanci
 - Tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l’intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie

Cosa è successo?

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del **6 agosto 2015** dei due seguenti decreti legislativi:

D.Lgs. 139
18 Agosto
2015

la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato **per la società di capitali** e gli altri soggetti individuati dalla legge

D.Lgs. 136
18 Agosto
2015

per la parte relativa ai **bilanci delle imprese di natura finanziaria** (esclusione dall'ambito di applicazione degli IFRS)

I Principi Contabili: ruolo dei principi contabili

Funzione

Traducono le norme in regole operative: interpretano il loro contenuto e lo integrano ma non le sostituiscono

Vantaggio

Superano il profilo generale e astratto delle norme [c.c. e Dir. UE] permettendo agli operatori di individuare la migliore soluzione contabile capace di soddisfare il contenuto delle norme

Contenuto

Modalità di contabilizzazione dei singoli eventi/oggetti
Criteri e modalità di valutazione
Criteri di Esposizione

Rilevanza

La delibera Consob n.1079/82 li definisce unici modelli di riferimento per la certificazione dei bilanci

Chi si occupa di Principi Contabili: nazionali

OIC Organismo Italiano di Contabilità

Dal 2001 sostituisce il CNDC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti)

Raccoglie 15 categorie economiche e professionali interessate alla definizione delle linee guida per la pratica contabile.

I principali compiti dell'OIC sono:

1. emanare principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende private, non profit e pubbliche per i quali non è prevista l'applicazione degli IAS;
2. coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa;
3. fornire supporto all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali;
4. svolgere un ruolo di collaborazione e di stimolo nei confronti dello IASB;
5. operare in stretto contatto con l'Efrag (European Financial Reporting Advisory Board), di cui è una sorta di "second staff";
6. promuovere la cultura contabile.

<http://www.fondazioneoic.it/>

Cosa cambia dal 1 gennaio 2016

Le disposizioni del decreto legislativo sono entrate in vigore dal **1° gennaio 2016**

a) Art. 6 – Modifiche al codice civile

- i. Disciplina delle azioni proprie
 - ii. Redazione del bilancio
 - iii. Principi di redazione del bilancio
 - iv. Contenuto dello stato patrimoniale
 - v. Contenuto del conto economico
 - vi. Criteri di valutazione
 - vii. Contenuto della Nota Integrativa
- b) Art. 7 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
- ii. Casi di esonero dell'obbligo di redazione del consolidato
 - iii. Casi di esclusione dal consolidamento
 - iv. Redazione del bilancio consolidato
 - v. Principi di consolidamento
 - vi. Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati
 - vii. Consolidamento delle partecipazioni
 - viii. Uniformità dei criteri di valutazione
 - ix. Partecipazioni non consolidate
 - x. Contenuto della nota integrativa
 - xi. Relazione sulla gestione
 - xii. Pubblicazione del bilancio consolidato
 - xiii. Enti creditizi e finanziari

La composizione, la finalità ed i postulati del bilancio d'esercizio

Codice Civile



1. Art.2423 (comma 1-5)
2. Art.2423 bis (comma 1-6)

Principi contabili nazionali



OIC 11

La composizione del bilancio d'esercizio

art. 2423 I comma

Codice civile

Art. 2423 - Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, **dal** **rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa.



La clausolagenerale

Clausola Generale

“ il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato dell’esercizio” [art. 2423 II comma]

Verità

1. Applicazione di corrette stime.

Chiarezza

1. Rispetto degli schemi di bilancio.
2. Elencazione separata dei singoli componenti del capitale e del reddito secondo un prescritto;
3. Il divieto di compensi di partite.

Correttezza

1. Applicazione di criteri tecnicamente corretti nella determinazione dei valori e comunicazione in modo corretto delle informazioni.

La clausola generale

Art. 2423 comma 3

1. «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo»

Art. 2423 comma 4

1. «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta . Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili . Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»

Art. 2423 comma 5

«se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta , la disposizione non deve essere applicata»

Il principio di rilevanza

In particolare OIC 11 sui principi generali:

- principio della “*Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio*”
- “Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.
- *Altre applicazioni (esempio):*
 - *Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari*

I principi di redazione

Art. 2423 bis comma 1

« La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività **(nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo)**»



Il legislatore ha deciso con il D.Lgs. 139/2015 di sopprimere **questa formulazione** del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e riformulandola con l'aggiunta del n. 1-bis al comma 1 dell'articolo 2423 del Codice Civile.

I principi di redazione

Principio di prudenza

1. Il principio di prudenza è volto ad evitare che l'azienda distribuisca utili nonrealizzati.
2. In Conto Economico devo iscrivere solo i ricavi effettivamente realizzati ai quali contrappongo tutti i costi, anche quelli presunti o connessi ai rischi sui ricavi (eventi aleatori).

Continuità (*ongoing concern*)

1. La contabilità riguarda le imprese in funzionamento caratterizzata da continuità nelle operazioni (*going concern*). Quando tale presupposto viene meno cambiano le regole di riferimento e si parla di momenti "straordinari": fusione, scissione, cessione, liquidazione.

Prevalenza della sostanza sulla forma

1. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto (**comma art.2423 1-bis**).

Esempi principio di prudenza

Esempio (1)

La società Gamma S.r.l. è proprietaria di un immobile, del valore netto contabile – al 31 dicembre 20X0 – di Euro 150.000.

Il valore di mercato dell'immobile, alla data, è pari ad Euro 230.000.

La plusvalenza – non realizzata – di Euro 80.000 può essere contabilizzata al dicembre 20X0?

Secondo il postulato della prudenza, la plusvalenza non può essere contabilizzata fintanto che non è realizzata, ovvero fino alla data di effettiva cessione dell'immobile.

Esempio (2)

La società Gamma S.r.l. è proprietaria di un immobile, del valore netto contabile – al 31 dicembre 20X0 – di Euro 150.000 e detenuto per la vendita sul mercato.

A fine anno, emergono i primi segnali di una forte flessione nel mercato immobiliare; in particolare, nei primi mesi del 2009 risulta che il valore corrente dell'immobile è pari ad Euro 110.000.

La minusvalenza – non realizzata – di Euro 40.000 deve essere contabilizzata al 31 dicembre 20X0?

Secondo il postulato della prudenza, la minusvalenza deve essere contabilizzata al 31 dicembre 20X0, in quanto si tratta di una perdita di competenza dell'esercizio.

II principio della prevalenza della sostanza sulla forma (1/4)

Il nuovo dettato normativo chiaramente prevede che il suo rispetto non possa/debba essere limitato alla «presentazione», ma anche alla «rilevazione» (contabile) dei fatti amministrativi. Si pensi ad esempio al leasing finanziario...

« La declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali ».



Tuttavia, è ragionevole ritenere che ciò non voglia dire che in assenza di specifica indicazione della legge o dei principi contabili per (ulteriori) specifiche fattispecie detto principio di redazione non debba essere applicato

II principio della prevalenza della sostanza sulla forma (2/4)

Con riferimento in particolare al tema del leasing si osserva che il D.Lgs. n. 139/2015 ha lasciato immutata la previsione di cui al n.22 dell'art.2427c.c.:

«La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

II principio della prevalenza della sostanza sulla forma (3/4)

Gli OIC precisano chiaramente che «con riferimento alla locazione finanziaria, va osservato come il legislatore non abbia introdotto una nuova specifica disciplina contabile sul tema. La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che “si è ritenuto ... preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”. Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di locazione finanziaria, l’IFRS 16, che ha sostituito lo IAS 17, attualmente in fase di omologazione dall’Unione Europea.

I principi di redazione

La valutazione separata degli elementi eterogenei

1. «Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.(art.2423 n.5)

Costanza dei criteri di valutazione

1. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro
2. Unico principio per il quale è prevista la DEROGA
 - caso eccezionale
 - la conservazione del precedente criterio di valutazione condurrebbe alla costruzione di valori meno significativi di quelli conseguibili con l'impiego di altro criterio.
 - motivazioni nota integrativa (art.2423 n.6)

Il principio di competenza

1. «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento» (art.2423 bis n.3)



1. «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo» (art.2423 bis n.4)

I principi di redazione

Comparabilità



“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa” (art.2423 ter comma 5).